

CSM  
IX COMMISSIONE

INCONTRO DI STUDIO  
LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA  
Roma, 14 febbraio 2011

*Dott.ssa Daria Vecchione  
Ufficio di Sorveglianza di Napoli*

*Premessa. 1. Il d.d.l. n. 3291 e la politica penitenziaria del terzo millennio. 2. La ratio dell'intervento legislativo e delimitazione temporale del beneficio. 3. Natura della nuova misura. 4. Ambito di operatività. 5. La procedura per l'applicazione del beneficio. 6. Disciplina applicabile all'esecuzione domiciliare. 7. Modifiche all'art. 385 c.p. e circostanza aggravante*

*Premessa*

L'analisi della nuova legge c.d. "svuota carceri", e delle problematiche di maggior rilievo che si sono poste in questo breve periodo della sua applicazione, presuppone il ripercorre sintetico delle fondamentali tappe normative e giurisprudenziali sull'ordinamento penitenziario e sulle misure alternative.

La riforma dell'ordinamento penitenziario, l. 26 luglio 1975 n. 354, ha visto la luce in un periodo di profonda trasformazione della società italiana, caratterizzato da diverse riforme innovative in molti campi della società e soprattutto del mondo assistenziale (malati di mente, tossicodipendenti, portatori di handicap, minori istituzionalizzati, riforma sanitaria ecc.) e più generalmente nel modo stesso di concepire i rapporti fra cittadino e autorità dello Stato. Per questo ha avuto una carica ideale molto forte, con un

valore “trainante” e anticipatorio nei riguardi della realtà non solo penitenziaria ma sociale nel suo complesso.

Le condizioni che caratterizzavano il sistema penitenziario negli anni in cui la riforma era stata in gestazione riguardavano soprattutto l'arretratezza delle strutture e dei programmi esistenti nei confronti della popolazione detenuta gestita con obiettivi di mera custodia.

Durante l'iter legislativo si verificarono episodi di protesta sfociati in alcuni casi in vera e propria rivolta (grande rilevanza ebbero quelle di “San Vittore” a Milano), manifestazioni tese soprattutto a rivendicare condizioni di vita più umane per i soggetti detenuti. In effetti, con l'approvazione della riforma, nel corso degli anni sono cessati negli istituti penitenziari gli episodi di violenza estrema, e da quella data in poi, anche se non sono mancate tensioni, è stato possibile un governo del carcere attraverso l'uso ponderato della normativa, mantenendo sostanzialmente sotto controllo la situazione complessiva dell'ordine interno.

Dopo il 1975 sono intervenuti nella società italiana fenomeni che hanno inciso profondamente sull'istituzione penitenziaria e sui criteri che la regolavano, irrigidendo l'istituzione e costringendola a modificare l'ottica d'intervento.

Si stava insegnando agli operatori una diversa apertura nei confronti dei detenuti, nei primi anni di applicazione della riforma quando iniziò il fenomeno terroristico, che con la sua carica antiistituzionale costrinse l'amministrazione penitenziaria a cambiare atteggiamento e ad inasprire il trattamento penitenziario, dando prevalenza e priorità al controllo e alla disciplina. Ci vollero parecchi anni prima che la situazione si rasserenasse e la riforma potesse riprendere il proprio cammino.

Altri fenomeni hanno inciso notevolmente sull'ordinamento penitenziario, che in questa sede mi limiterò ad elencare: 1) la recrudescenza negli anni '80 della criminalità organizzata, che ha posto al sistema penitenziario problemi di governo inimmaginabili ai tempi della riforma, costringendo l'istituzione ad approntare sistemi di controllo adeguati a soggetti che presentavano indici di pericolosità superiori alla media; 2) la massiccia entrata in carcere di soggetti con problemi di tossicodipendenza e ammalati di AIDS dai primi anni '90; 3) l'entrata in carcere di un numero sempre più consistente di detenuti stranieri per lo più extracomunitari.

L'ordinamento penitenziario, varato nel 1975, aveva un carattere programmatico e presupponeva una serie di interventi successivi finalizzati a tradurre le enunciazioni di principio in pratica operativa. Poiché la distanza tra i valori contenuti nella riforma e la realtà del mondo penitenziario era notevole, era

scontato che ci sarebbe voluto molto tempo, oltre che uno sforzo organizzativo e culturale molto ampio, per consentire alla riforma di decollare.

Il destino dell'ordinamento penitenziario è legato oltre che alle vicende sociali cui sopra si è accennato, alla sua singolare genesi: pensato allo scopo di adeguare le regole dell'esecuzione penale al principio costituzionale della pena rieducativa (art. 27 comma 3) e di ribaltare l'indirizzo di politica legislativa espressa dal codice Rocco del 1930 orientando l'esecuzione penale verso il reinserimento sociale, la riforma venne alla luce senza che contestualmente si provvedesse alla correlata modifica del codice penale.

La conseguenza è stata una vistosa frattura ideologica tra l'esecuzione della pena e la disciplina del sistema punitivo, rimasta ancorata ad una visione di stampo precostituzionale e quindi retributiva della pena e di prevenzione generale.

Gli effetti di tale sfasatura si avvertono principalmente a livello pratico: il sistema sanzionatorio, rimasto quello previsto dal codice penale del 1930, nel privilegiare la pena detentiva ha favorito il sovraffollamento carcerario, la principale disfunzione del sistema penitenziario italiano, e l'utilizzo indiscriminato della detenzione, a prescindere dal reale disvalore sociale dell'illecito, ha caricato le misure alternative previste dalla legge 354/75 della funzione impropria di riparare, in sede esecutiva, ad un eccessivo ed inutile rigore punitivo.

A tutt'oggi la contraddizione tra sistema penale e ordinamento penitenziario non ha trovato a livello politico e legislativo una soluzione. I vari progetti di riforma prevedevano sostanzialmente la rottura del binomio pena/carcere, il contenimento delle pene edittali, limitate ai reati di maggior rilievo, l'ampliamento del complesso di pene sostitutive e alternative al carcere, l'introduzione di sanzioni, applicate direttamente dal giudice di cognizione.

Tornando al fenomeno del sovraffollamento, ritengo che esso è stato causato dalla ragione sopra esposta, cioè la sfasatura tra sistema sanzionatorio e ordinamento penitenziario, ma sicuramente trova una sua spiegazione anche in fenomeni sociali estranei al sistema penale in senso stretto.

Dal 1991 il numero dei detenuti è aumentato al di là di ogni previsione e ciò nonostante vi è stato uno straordinario sviluppo in quegli anni delle misure alternative. Questo fenomeno, inoltre, non riguarda solo l'Italia, ma tutti i paesi industrializzati europei ed extraeuropei, introducendo in tutti i sistemi penitenziari problemi di gestione. Si ritiene pertanto che le cause siano di più ampia

portata e siano legate a vicende di natura economica, politica, sociale e culturale.

Esistono per altro problemi specificamente propri del sistema italiano e cioè l'obbligatorietà dell'azione penale, che impedisce di effettuare forme di diversione per alleggerire il carico delle persone destinate al carcere nonché la lunghezza dei tempi della giustizia.

In assenza di una politica penale organica, nel corso degli anni, si è proceduto a modificare i singoli articoli dell'ordinamento penitenziario con provvedimenti legislativi parziali e a volte contraddittori, cui si è aggiunta una produzione giurisprudenziale quanto mai feconda, la quale ispirandosi spesso a logiche diverse, ha contribuito ad instaurare prassi non sempre omogenee, consequenziali e congruenti.

L'azione legislativa in materia, nel corso degli anni, spesso non ha subito l'influenza dei diversi indirizzi politici e ideologici: infatti, indipendentemente dal "colore" del governo di turno, l'azione in materia penitenziaria, è stata caratterizzata soprattutto dalle circostanze esterne e dagli "umori" dell'opinione pubblica e l'azione politica, di qualunque segno, ha seguito una logica di breve e brevissimo termine senza preoccuparsi di avere o rispettare una convincente visione d'insieme.

La giurisprudenza si è spesso esplicitata attraverso l'azione della Corte di Cassazione che ha, soprattutto all'inizio, assicurato un'applicazione misurata della normativa; l'intervento della Corte Costituzionale si è invece indirizzato verso un sostegno della riforma e un suo progressivo ampliamento; così ha attuato una sorta di blindatura dell'ordinamento, che difficilmente il legislatore ha superato quando, sotto la pressione dell'opinione pubblica del momento, ha effettuato scelte normative regressive.

### *1. Il d.d.l. n. 3291 e la politica penitenziaria del terzo millennio*

Il Governo per lenire l'emergenza estiva ha proposto un disegno di legge, poi convertito in legge con alcuni emendamenti, attraverso una nuova forma di detenzione domiciliare, assolutamente peculiare rispetto alle figure già operative nel microsistema delle alternative alla detenzione.

Trattasi, di una misura "tampone" operativa «non oltre il 31 dicembre 2013», volta a convertire in esecuzione domestica «la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena».

Prima di procedere all'analisi del d.d.l. 3291 e del successivo testo di legge, è opportuno contestualizzarne la *ratio* ispiratrice

all'interno delle linee-guida che hanno ispirato la politica penitenziaria dell'ultimo decennio.

Eccezion fatta per il regolamento di esecuzione penitenziaria (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e la legge sulle detenute madri (l. 8 marzo 2001, n. 40) la normativa penale e penitenziaria del decennio 2000-2010 è fortemente condizionata dal massiccio ricorso alla pena detentiva, che ha definitivamente vanificato quei fermenti riformatori che, venticinque anni orsono, avevano incoraggiato la promulgazione della legge Gozzini.

Esaminando velocemente le tappe di tale percorso, va ricordata la l. 23 dicembre 2002, n. 279 che ha definitivamente stabilizzato i capisaldi dell'emergenza penitenziaria (artt. 4-*bis* e 41-*bis* ord. penit.), determinando la conseguente cristallizzazione del processo attraverso il quale, a far data dal 1990, erano state restituite al sistema penale quelle presunzioni di pericolosità sociale proprio abrogate dall'art 31 della legge n. 663 del 1986; la l. 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. "ex-Cirielli") ha, successivamente, ripensato la recidiva, configurandola, come "moltiplicatore" penale e penitenziario, quale punizione "per" la punizione.

Da un lato i tempi di accesso ai benefici penitenziari sono stati notevolmente rallentati a causa delle preclusioni legate alla recidiva, ma si è effettuata una profonda modifica del meccanismo della sospensione dell'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.), ove le preclusioni (comma 9), inizialmente riferite ai condannati per i gravi delitti di cui all'art. 4-*bis* ord. penit. (lett. *a*) ed a quelli già in custodia cautelare per il fatto oggetto della condanna da eseguire (lett. *b*), sono state estese al "tipo" normativo dei recidivi reiterati (lett. *c*).

Tale "sconfinamento" verso superate concezioni soggettivistiche del diritto penale è stato suggellato dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, che ha implementato la lett. *a*) dell'art. 656 comma 9 c.p.p., inserendovi, accanto alle "classiche" categorie ostative disciplinate dall'art. 4-*bis* ord. penit., le ipotesi eterogenee contemplate dagli artt. 423-*bis* (incendio boschivo), 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625 (furto pluriaggravato), 624-*bis* del codice penale (furto in abitazione e furto con strappo), e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-*bis*, del medesimo codice (c.d. aggravante della clandestinità), fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 d.P.R. n. 309 del 1990.

Ancora, la l. 23 aprile 2009 n. 38 ha operato profonde modifiche agli artt. 275 comma 3 c.p.p. e 4-*bis* ord. penit. a

conferma di una progressiva osmosi tra custodia cautelare e detenzione esecutiva.

Con specifico riferimento all'art. 275 c.p.p., l'inversione di tendenza rispetto alla l. 8 agosto 1995, n. 332 è particolarmente evidente. Notevoli i *nomina delicti* che impongono la cattura obbligatoria, sostanzialmente vanificando la discrezionalità cautelare del giudice che procede: oltre ai delitti di cui all'art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p., la custodia cautelare gode di una presunzione assoluta di adeguatezza anche qualora si proceda in ordine ai delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 600-bis, primo comma (prostituzione minorile), 600-ter, escluso il quarto comma (pornografia minorile), e 600-quinquies c.p. (c.d. turismo sessuale), per cui è applicata, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenni) e 609-octies (violenza di gruppo) c.p., salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

Del pari, l'art. 4-bis ord. penit., registra la trasposizione dei medesima *nomina delicti*, tra le ipotesi ostative alla concessione dei benefici.

Infine, l'incisiva modifica dell'art. 41-bis ord. penit. per effetto dell'art. 2 commi 25, 26 e 27 l. 24 luglio 2009, n. 94, mostra come l'opzione custodialistica si è imposta con vigore incontrastato rispetto a percorsi alternativi di politica criminale e penitenziaria.

## *2. La ratio dell'intervento legislativo e delimitazione temporale del beneficio*

La legge 26 novembre 2010, n. 199, entrata in vigore il 16 dicembre 2010, introduce una nuova disciplina finalizzata a rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive più brevi precisamente, quelle di durata non superiore ad un anno, in luoghi esterni al carcere, abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

Alla base dell'intervento normativo vi è la situazione di emergenza nella quale si trovano le strutture penitenziarie italiane, il cui sovraffollamento ha condotto la Corte Europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza emessa il 16 luglio 2009 nel caso Sulejmanovic contro Italia, a riscontrare la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall'art. 3 della Convenzione.

Con la predetta pronuncia, la Corte di Strasburgo ha ricordato che il Comitato per la prevenzione della tortura (istituito dal Consiglio d'Europa) aveva fissato in 7 m<sup>2</sup> lo spazio minimo per detenuto; ha poi richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la mancanza di spazio personale per i detenuti, quando essi dispongono individualmente di meno di 3 m<sup>2</sup>, è talmente flagrante da giustificare, da sola, la constatazione di violazione dell'art. 3 della Convenzione, ed ha ravvisato una siffatta inosservanza con riferimento alle condizioni in cui si era trovato il ricorrente, che, detenuto nel carcere romano di Rebibbia, aveva condiviso, per un periodo di oltre due mesi e mezzo, una cella di 16,20 m<sup>2</sup> con altri cinque soggetti, risultando così lo spazio disponibile per ciascuno di 2,7 m<sup>2</sup>.

La Corte ha ritenuto che una tale situazione abbia inevitabilmente causato disagi e inconvenienti quotidiani al ricorrente, nonostante lo stesso fosse in buone condizioni fisiche e, poi, a breve scarcerato per la concessione del beneficio dell'indulto, costretto a vivere in uno spazio molto esiguo di gran lunga inferiore alla superficie minima ritenuta auspicabile dal Comitato per la prevenzione della tortura, ed ha concluso che *“la flagrante mancanza di spazio personale di cui il ricorrente ha sofferto è, di per sé, costitutiva di un trattamento inumano o degradante”*.

Quanto alla composizione della popolazione carceraria, nella relazione al disegno di legge si rileva che, stando alle stime del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, nel settembre 2009 circa il 32 % dei detenuti a seguito di sentenza definitiva scontavano pene detentive non superiori a un anno, e che tale percentuale risultava costantemente in crescita: era circa il 25 % nel giugno 2007 e il 31 % nel giugno 2008.

Tale fenomeno determina una condizione di disagio che, oltre ad esporre lo Stato italiano alle condanne della Corte europea, non consente di attuare pienamente la funzione rieducativa della pena prevista dall'art. 27 Cost..

La strada prescelta dal legislatore è stata quella di consentire che, in alcuni casi, l'esecuzione delle pene detentive brevi avvenga in luoghi diversi dagli istituti penitenziari.

Si tratta, di una disciplina la cui vigenza è tassativamente limitata nel tempo, in quanto l'art. 1 stabilisce espressamente che la predetta modalità di esecuzione della pena potrà essere ammessa soltanto “fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31.12.2013”.

Il piano straordinario penitenziario, approvato nel Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 (in cui è stata deliberata anche la dichiarazione dello stato di emergenza in cui versa attualmente il sistema penitenziario italiano), mira ad attuare una politica di deflazione carceraria e si impenna su diversi filoni di intervento: da un lato, una riforma legislativa del sistema sanzionatorio, con la previsione di un più agevole accesso a forme di detenzione domiciliare e della possibilità della messa alla prova dell'imputato di reati puniti con pena detentiva non superiore a tre anni (misura, questa, accompagnata dall'obbligo dello svolgimento di lavori di pubblica utilità e dalla conseguente sospensione del processo); dall'altro lato, una serie di misure straordinarie di edilizia penitenziaria e l'adeguamento dell'organico del corpo di polizia penitenziaria.

La legge in esame rappresenta una parziale attuazione del piano straordinario penitenziario, mediante due misure: quella dell'assunzione, autorizzata dall'art. 4, di nuovo personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del corpo di polizia penitenziaria, e quella dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi; un beneficio, quest'ultimo, che sarebbe applicabile, secondo le stime emerse nel dibattito parlamentare, a quasi 8.000 detenuti.

La nuova misura è una misura temporanea che mira ad affrontare l'emergenza carceraria, rimandando ad interventi successivi la rivisitazione delle misure alternative ed un riassetto sistematico di tutta la materia dell'esecuzione delle pene.

E' ribadito da più parti che sia necessario un ripensamento di tutto il settore del diritto penitenziario, circostanza sottolineata anche dal CSM che fin dal 1998, e successivamente in occasione della Relazione al Parlamento, approvata nella seduta plenaria del 4 ottobre 2001, ha sollecitato un intervento legislativo *"guidato dalla necessità di una consistente delimitazione dell'area dell'intervento penale unitamente ad un'organica riforma del sistema sanzionatorio in grado di superare l'attuale previsione limitata alla pena detentiva e alla pena pecuniaria e che si ponga l'obiettivo di fornire al giudice della cognizione un più ampio ventaglio di sanzioni che restituisca alla pena maggiore effettività ed adeguatezza. Occorre, si afferma nella relazione citata, una razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo; l'individuazione di un sistema di sanzioni penali caratterizzato da requisiti di certezza e prevedibilità dei risultati, con riduzioni dello scarto esistente fra la fase dell'irrogazione della pena e della sua esecuzione concreta"*.

Non v'è dubbio infatti che un sistema tutto basato sulla centralità della pena detentiva soffre di interventi normativi non

coordinati e di prassi applicative non sempre coerenti al quadro complessivo, con il rischio che, nella indeterminatezza di specifici e puntuali riferimenti legislativi, sia il “*diritto giurisprudenziale*” a orientare l'esecuzione penale con conseguenze non sempre positive se si riflette sul rischio concreto che ogni Tribunale o Magistrato di Sorveglianza segua propri criteri valutativi a scapito di quella uniformità di valutazione propria di un'esecuzione della pena improntata al rispetto del principio di eguaglianza.

Ed ancora occorre sottolineare come, se il carcere rappresenta l'unica risposta che l'ordinamento è in grado di offrire ai problemi della illegalità e della devianza, non può sorprendere né l'incremento progressivo della popolazione detenuta, né la constatazione della estrema difficoltà, per una parte della popolazione carceraria, di accesso alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.

Infatti i detenuti che appartengono alla c.d. “marginalità sociale” (extracomunitari, tossicodipendenti di lunga data, disagiati psichici e psichiatrici), rappresentano sempre di più una percentuale assai significativa della popolazione carceraria nei confronti della quale il ricorso alle misure alternative esterne è reso particolarmente difficoltoso dalla assenza di idonei riferimenti (abitativi, lavorativi, familiari) in grado di sostenere praticabili percorsi di inclusione sociale.

Con l'ulteriore conseguenza che il sovraffollamento negli istituti detentivi rispetto alla capienza regolamentare determina inevitabilmente la sottoposizione ad una vera e propria pena aggiuntiva rispetto alla sola privazione della libertà personale ed ostacola la possibilità di attivare un reale programma di risocializzazione della pena.

La condizione delle carceri italiane è effettivamente allarmante se solo si pone mente al fatto che al 22 marzo 2010 il numero dei detenuti presenti nei nostri Istituti di pena era di 67.178 unità, mentre la capienza regolamentare è di 44.135 detenuti.

Il dato, peraltro, è in costante crescita e non consente di prevedere alcun sensibile miglioramento.

Il testo di legge non affronta tutta la problematica attinente alla preponderante presenza negli Istituti penitenziari di detenuti in espiazione di una condanna non definitiva sottoposti ad una misura cautelare, rispetto ai condannati definitivi.

Al riguardo deve essere evidenziato che qualsiasi seria riflessione sulla pena e sul suo significato deve basarsi sull'analisi dei dati statistici che riflettono un forte incremento nell'ultimo periodo di persone ristrette in carcere in custodia cautelare, con la

conseguenza che nessuna riforma del sistema sanzionatorio può prescindere dall'impatto che oggi sul carcere ha l'attuale processo penale, che determina lunghissime custodie cautelari prima che il detenuto ristretto in istituto penitenziario risulti condannato con sentenza irrevocabile.

La custodia cautelare in carcere non è una pena né può essere intesa come una impropria forma di anticipazione della sanzione.

### *3. Natura della nuova misura*

I primi dubbi sono sorti proprio in ordine alla natura dell'esecuzione domiciliare configurata dalla l. 199/2010, in quanto si è posto il problema se il legislatore abbia introdotto una misura alternativa, assimilabile alla detenzione domiciliare, ovvero se si tratti di una mera modalità di esecuzione della pena in forme diverse da quella ordinaria.

La problematica parte da lontano in quanto proprio la detenzione domiciliare è stata la misura maggiormente interessata da incisivi interventi di rimodulazione dell'ordinamento penitenziario.

La figura originaria fu introdotta dalla legge 354/1975 per tutelare con misure non carcerarie situazioni in cui venivano in rilievo beni e valori di rango costituzionale, la salute, la formazione della personalità, la cura dei figli minori. Successivamente sono state introdotte, a partire dalla Legge Simeone del 1998, sette nuove figure, che si distinguono per specifici presupposti e finalità, art. 47 ter comma 1 ter, che tutela le persone affette da patologie che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, art 47 quater, che riguarda la cura dell'AIDS o di altre gravi deficienze immunitarie, art. 47 ter quinquies, che tutela la madri di prole non superiore ad anni dieci, o persone in avanzato stato di età, art. 47 ter comma 01.

Dalla legge 165/1998 è stata introdotta anche una nuova figura di detenzione domiciliare generica, art. 47 ter c. 1 bis, applicabile a tutti i detenuti, tranne per i condannati per delitti previsti dall'art. 4 bis, nonché per i recidivi, ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p., quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento e la misura sia idonea ad evitare il pericolo di commissione di nuovi reati.

La detenzione domiciliare, da istituto di carattere eccezionale, è divenuto lo strumento utilizzabile in circostanze molteplici, a prescindere da ogni considerazione di coerenza del sistema nel suo complesso.

In particolare proprio la detenzione di cui all'art. 47 ter c. 1 bis L.P. è stata lo strumento largamente utilizzato dalla magistratura di sorveglianza, a fini deflattivi, consentendo l'espiazione domiciliare ad una fascia di condannati di bassa pericolosità.

Tale misura è stata fortemente limitata dalla legge "ex Cirielli", che preclude l'accesso al beneficio ai c.d "recidivi reiterati".

Tuttavia anche se vi è stata nel corso del tempo l'evoluzione dell'archetipo della detenzione domiciliare, che è stato modulato dal legislatore per le più diverse finalità, fino a giungere alla detenzione domiciliare generica, misura con scopo meramente deflattivo, ciò non ha impedito alla giurisprudenza di leggere in senso costituzionalmente orientato la disposizione di cui all'art. 47 ter comma 1 bis, riconoscendo in capo al giudice il dovere di verificare la meritevolezza del condannato.

In tal senso è intervenuta anche la Corte Costituzionale che ha ricondotto anche la detenzione domiciliare nell'alveo delle misure rieducative già previste dall'ordinamento penitenziario quale *"pena alternativa alla detenzione caratterizzata al pari dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, dalla soggezione a prescrizioni limitative della libertà sotto la vigilanza del Magistrato di Sorveglianza e con l'intervento del Servizio Sociale"* (Corte Cost. 165/1996).

Né va trascurato che l'art.1, comma 1, della c.d. "sospensione condizionata della pena", introdotta, con il medesimo intento deflattivo, dal legislatore del 2003, fu dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 255/2006, nella parte in cui *"non prevede che il Giudice di Sorveglianza possa negare il beneficio quando non lo ritiene adeguato alle finalità previste dall'art. 27 Cost."*, affermando, così il principio che il fine rieducativo è obiettivo di tutte le pene, e permea anche gli strumenti di esecuzione alternativa alla detenzione ordinaria.

Da tutto l'impianto delle sentenze della Suprema Corte, si deduce che per l'accesso ai benefici penitenziari occorra la verifica dei presupposti di legittimità, ma anche la valutazione da parte del giudice del raggiungimento di uno stadio del percorso rieducativo adeguato al beneficio richiesto, e della conseguente idoneità rieducativa di quest'ultimo.

Varie considerazioni sembrano orientare per la riconducibilità del nuovo istituto al *genus* delle misure alternative:

1. l'osservazione che l'art. 3 della legge 199/2010, introduce una nuova circostanza aggravante (la nr. 11 quater dell'art. 61 c.p.), che prevede un aumento di pena nei

confronti di chi abbia commesso un delitto non colposo “durante il periodo in cui era sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione in carcere”, riferendosi anche alla figura dell'esecuzione domiciliare;

2. la previsione del coinvolgimento dell'UEPE per gli interventi di sostegno e controllo nei confronti dell'ammesso all'esecuzione domiciliare (art. 1 comma 6), nonché la previsione di una relazione trimestrale e conclusiva, che costituisce un elemento nuovo nella gestione esecutiva della detenzione domiciliare, anche rispetto alle forme di detenzione domiciliare già conosciute;

3. il rinvio alle disposizioni di cui ai commi 4,4 bis, 5, 6, 8, 9, 9 bis dell'art. 47 ter L.P., nonché a quelle che disciplinano la sopravvenienza di titoli di esecuzione di altra pena detentiva (art. 51 bis, l'art 58 che prevede la comunicazione del provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza, e l'art. 58 quater, ad eccezione dell'art. 7 bis).

Non va trascurato che taluni hanno ritenuto che nel caso di specie l'idoneità rieducativa sia in *re ipsa* nella scelta legislativa, ma ciò nondimeno che sia evidente che si debba tener conto della finalità rieducativa sia nella conformazione del contenuto prescrittivo, sia soprattutto nella gestione esecutiva della misura, mettendo in campo quegli interventi necessari per provocare nel soggetto una riflessione sul suo stile di vita, sul suo sistema valoriale.

A ciò si deve aggiungere che la prognosi special preventiva debba iscriversi al limitato arco temporale della pena espianda.

Se poi si ponessero dei problemi di prevenzione speciale successivi al tempo della pena, il giudice di sorveglianza potrebbe utilizzare lo strumento della misura di sicurezza ex art. 205 c.p., ove non prevista dal giudice della cognizione

#### *4. Ambito di operatività*

Il primo comma dell'art. 1 della legge in commento stabilisce che la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza; tutti i predetti luoghi sono ricompresi nella nozione di “domicilio” agli effetti della normativa in esame.

Il secondo comma dell'art. 1 prevede una serie di condizioni ostative alla concessione del beneficio.

La prima categoria attiene alle condizioni ostative di natura oggettiva, operanti *ratione materiae*, in dipendenza del titolo di reato.

Precisamente, si stabilisce che la detenzione presso il domicilio non è applicabile “*ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*”. Si tratta di una dizione analoga a quella impiegata dall'art. 656, comma nono, lett. a) c.p.p., che vieta la sospensione delle pene detentive brevi nei confronti dei soggetti condannati per i reati ostativi di cui all'art. 4-bis cit. Stante l'ampiezza del richiamo normativo, tale categoria è suscettibile di includere:

1) le fattispecie indicate dal comma 1 dell'art. 4-bis, che fa riferimento ai soggetti detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.; delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso; delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ex art. 600 c.p.; prostituzione minorile nell'ipotesi delineata dall'art. 600-bis, primo comma, c.p.; pornografia minorile nelle ipotesi descritte dall'art. 600-ter, primo e secondo comma, c.p.; tratta di persone ex art. 601 c.p.; acquisto e alienazione di schiavi ex art. 602 c.p.; violenza sessuale di gruppo ex art. 609-*octies* c.p.; sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ex art. 630 c.p.; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex art. 291-*quater* d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 74 d.P.R. 309.90.

2) le fattispecie indicate dal comma 1-*ter* dell'art. 4-bis, che fa riferimento ai soggetti detenuti o internati per i delitti di omicidio volontario (art. 575 c.p.); prostituzione minorile nelle ipotesi delineate dall'art. 600-bis, secondo e terzo comma, c.p.; pornografia minorile nell'ipotesi descritta dall'art. 600-ter, terzo comma, c.p.; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ex art. 600-*quinquies* c.p.; rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, c.p.; estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, c.p.; contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato ai sensi dell'art. 291-*ter* del d.P.R. 23

gennaio 1973, n. 43; produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2; condotte qualificate (cioè quelle di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano, nonché quelle dei capi) del delitto di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416, primo e terzo comma, c.p., realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p.; reato di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere delitti contro la personalità individuale previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, c.p. (artt. 600-602 c.p.), delitti di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.), di violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.), e reati in tema di immigrazione previsti dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del d. l.vo 25 luglio 1998, n. 2866;

3) le fattispecie indicate dal comma 1-*quater* dell'art. 4 bis, che fa riferimento ai soggetti detenuti o internati per i delitti di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p., anche nelle ipotesi aggravate ex art. 609-*ter* c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.), di violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.).

Potrebbe, inoltre, sorgere il dubbio sulla riconducibilità alla suesposta clausola di esclusione anche dell'ipotesi delineata dal comma 3-bis dell'art. 4bis che stabilisce che *“l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata”*.

In questo senso si ripropone il problema della possibilità di scioglimento del cumulo in cui è inserito un reato ostativo con imputazione della pena già espiata alla condanna per il delitto “ostativo”.

Nonostante l'orientamento dei colleghi espresso sulla mailing list sia in senso assolutamente favorevole allo scioglimento del cumulo, essendo sul punto anche intervenuta la Corte

Costituzionale (27 luglio 1994, n. 361), va segnalata anche l'interpretazione della Corte di Cassazione in tema di indultino, che, anche dopo la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 1 l. 207/2003, ha emesso sentenze, con un orientamento quasi costante, nel senso di ritenere non operabile, per la concessione del beneficio della sospensione condizionata della pena, il c.d. scioglimento del cumulo (cfr. Cass. pen. Sez. I, nr. 178110 del 8.4.2008, Amante; Cass. pen, sez I, nr. 253 del 21.7.2007, Rv 2388843, Fidenza; Cass. pen., sez. I, nr. 47005, Rv. 242056, Esposito; Cass. pen., sez. I, 2.4.2009, nr. 15988).

Sul punto la Corte ha osservato che l'istituto introdotto dalla l. 207/2003 si differenzia dalle misure alternative alla detenzione, poiché queste ultime attengono all'esecuzione della pena, che trova attraverso esse realizzazione con modalità particolari, mentre la sospensione condizionata è finalizzata alla cessazione stessa dell'esecuzione, e tale premessa è necessaria per giustificare la conclusione che *"il cumulo delle pene e la correlata possibilità di scinderne gli effetti è possibile soltanto in presenza di istituti volti comunque all'esecuzione della pena ed alle modalità, graduate per intensità ed incisività restrittiva, attraverso le quali portarla a compimento"*.

La seconda categoria è quella delle condizioni ostative soggettive, dipendenti da tipologie legali di pericolosità sociale specifica; si tratta, in particolare, dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 c.p..

L'ipotesi considerata esclude i soggetti di evidente non minima pericolosità, e per questi è precluso l'accesso al beneficio.

Tuttavia desta perplessità la mancata previsione tra questi dei delinquenti abituali con pronuncia ex art. 103 c.p., nonché dei recidivi reiterati ex art. 99 comma 4 c.p., che hanno lo stesso numero di delitti necessario a far scattare la declaratoria di abitualità o professionalità nel reato.

La terza categoria di condizioni ostative, di natura soggettiva, riguarda i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'art 14-*ter* della stessa legge.

Tale regime può essere disposto dall'amministrazione penitenziaria nei confronti dei soggetti che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti, di quelli che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati, e di coloro che nella vita

penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

La quarta preclusione in forza del richiamo del comma 8 dell'art. 58 quater della l. 354/75 riguarda i detenuti che abbiano già subito la revoca di una misura alternativa o che si siano resi responsabili di una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p., se non siano decorsi i tre anni dal momento della revoca o da quello in cui è ripresa l'esecuzione.

Sul punto non si può omettere di segnalare il richiamo operato dalla legge 199/2010 alle disposizioni generali "se compatibili"; in tal senso occorrerebbe approfondire, inoltre, l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale con la sentenza 189/2010; con tale decisione, interpretativa di rigetto, la Corte è intervenuta sull'art. 58 quater dell'O.P. (prendendo spunto da una pronuncia della stessa Corte sullo stesso articolo nel comma 1 e 7 bis, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui non prevedono che i benefici possono esser concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati, che prima dell'entrata in vigore della l. 251/2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti).

Ed in questo senso la pronuncia suggerisce che *"un'applicazione della norma costituzionalmente orientata porta ad escludere il rigido automatismo dell'articolo indicato, esaminando, di volta in volta con motivazione approfondita e rigorosa la personalità e le condotte del condannato responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p., cosa che consente di evitare al contempo la lesione dei diritti inviolabili della persona, il trattamento uguale di situazioni diverse, la vanificazione della funzione rieducativa della pena"*.

Mentre ricordiamo che con ordinanza nr. 87 del 2004 la stessa Corte Costituzionale ha salvato la previsione contenuta nel comma 2 del medesimo art. 58 quater, riguardante l'applicazione della medesima preclusione a coloro nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, dalla declaratoria di incostituzionalità proprio in ragione del carattere discrezionale della predetta revoca, che costituisce presupposto applicativo della previsione.

L'art. 2 alla lettera d) indica che l'esecuzione domiciliare *non è applicabile* quando vi è "la **concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga** ovvero sussistono specifiche e motivate **ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti** ovvero quando **non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese** dal reato".

Questa previsione è stata introdotta nel corso dell'esame del disegno di legge presso la Camera dei deputati, allo scopo di conservare un margine di valutazione discrezionale nella concessione del beneficio da parte dell'autorità giudiziaria competente, in modo da evitare censure di legittimità costituzionale come quelle che hanno riguardato il c.d. indultino concesso con la legge 1 agosto 2003, n. 207, il cui automatismo, come già detto è stato ritenuto in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena (Corte Cost., 21 giugno 2006 n. 255).

Quella rimessa al magistrato di sorveglianza dalla nuova legge è dunque una valutazione discrezionale da compiere caso per caso, sulla base di elementi del tipo di quelli che occorre prendere in considerazione ai fini della verifica della sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 lett. b) e c) c.p.p., nonché ai fini della applicazione del criterio della specifica idoneità delle misure cautelari, secondo il disposto dell'art. 275 c.p.p..

Non si può prescindere dal dato che la finalità della legge risulta quella di decongestionare gli Istituti penitenziari.

In tal senso i profili della sicurezza pubblica sembrerebbero adeguatamente tutelati dalla severa griglia dei presupposti ostativi, sotto certi aspetti più restrittiva di quella dei benefici penitenziari ordinari.

Mentre l'accertamento del concreto pericolo di fuga e del pericolo di recidiva sempre rigoroso, deve tenere anche conto del predetto spirito della legge.

In tal senso non va confuso il pericolo di fuga con il pericolo di evasione e occorre non trarre automaticamente e semplicisticamente dalla commissione di evasioni, ancorché recenti, la prova evidente della sussistenza dei pericoli di fuga e di recidiva, specie nei casi in cui l'evasione è consistita in temporanei allontanamenti non accompagnati da particolari circostanze indizianti.

Sul punto non va trascurata la giurisprudenza formatasi sull'art. 274 c.p.p., secondo cui *"in tema di valutazione di esigenze cautelari la sussistenza del pericolo di fuga, per quanto non desumibile esclusivamente da comportamenti materiali che rilevano l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, deve essere comunque tratto da elementi oggettivi e concreti quali la situazione di vita del soggetto, le sue frequentazioni, i precedenti penali, i provvedimenti in corso, di modo che sia ravvisabile un reale ed effettivo pericolo, pur sempre interpretato come giudizio prognostico e non come una mera constatazione di un avvenimento in itinere, che, proprio per tale carattere, può essere difficilmente interrotto ed eliminato con tardivi interventi"* (Cass.

pen., Sez. IV, 24.5.2007, nr. 42683; Cass. pen., sez. VI, 25.5.2005, nr. 24223; Cass. pen., sez. IV, 27.6.2006, nr. 29998).

Altro problema è quello dell'accertamento dell'idoneità del domicilio che va considerato tale per tutti i luoghi indicati dall'art.1.

Il problema si era posto, soprattutto quando ciò dovesse essere fatto per il soggetto "libero", e quindi da parte del P.M..

E' chiaro, infatti, che il P.M. si possa servire degli organi di p.g.; tuttavia risultava difficilmente inquadrabile la natura del verbale di accertamento operato dagli agenti operanti.

Il problema sembra superato atteso che tale accertamento, per disposizioni ministeriali, viene effettuato dall'UEPE.

In tal senso deve essere segnalata l'iniziativa del tribunale di sorveglianza di Napoli che, in accordo con il Provveditorato Regionale, ha stabilito delle forme di collaborazione tra gli organi di polizia penitenziaria e gli assistenti sociali dell'UEPE, per l'accertamento del domicilio in tempi rapidi, soprattutto per i soggetti detenuti.

Ciò ha consentito che pervenissero in tempi relativamente celeri le istanze dagli Istituti penitenziari, già corredate della necessaria istruttoria per la decisione.

Va rilevato un altro profilo problematico circa tale accertamento; non è infatti chiaro se esso debba essere effettuato da un punto di vista strutturale o relativamente al contesto sociale.

Il problema sicuramente si pone per le grandi realtà in cui il domicilio della persona interessata probabilmente insisterà su quartieri abitati da numerose persone pregiudicate, oppure per persone che occupano immobili abusivamente con situazioni cristallizzate da decenni, o per persone extracomunitarie che alloggiano in campi nomadi autorizzati o non autorizzati.

E' chiaro che la soluzione del problema non può essere esclusivamente demandata al personale UEPE; ben potrà, in caso di incertezza, il MDS procedere ad accertamenti successivi, necessari per completare l'istruttoria, anche se ciò dovesse determinare l'allungamento dei tempi della procedura; ed in ogni caso occorre evidenziare la possibilità per il magistrato di discostarsi dalla valutazione effettuata nel verbale di accertamento nel caso in cui emergano elementi diversi acquisiti da altre fonti.

Va rilevata, inoltre, la novità relativa alla possibilità di effettuare tale valutazione anche sotto il profilo dell'esigenza di tutela delle persone offese dal reato. Sicuramente va vista con favore la possibilità, normativamente prevista, di effettuare tale accertamento, quando vi sia una vittima del reato, la cui esigenza di tutela entrerà necessariamente in bilanciamento con le altre

esigenze considerate dal legislatore, e che implicherà l'acquisizione quantomeno della sentenza di condanna e delle informazioni da parte delle forze dell'ordine sugli eventuali attuali rischi per la persona offesa in caso di liberazione del condannato.

In presenza di tutti presupposti il MDS concede, con ordinanza, il beneficio.

La dizione dell'art. 1 "*la pena è eseguita*" lascia intendere che vi sia una discrezionalità "vincolata" del MDS; ed infatti ciò lascia intendere che, in caso di diniego del beneficio, vi sia un onere di motivazione aggiuntivo, dovendosi indicare specificamente le ragioni per cui si ritiene, nel caso concreto, l'insussistenza dei presupposti indicati.

##### *5. La procedura per l'applicazione del beneficio*

L'iniziativa per l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi è attribuita, rispettivamente, alla direzione dell'istituto penitenziario o al pubblico ministero, a seconda che il soggetto sia o meno detenuto.

Precisamente, nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, c.p.p., quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio.

Tale disposizione, contenuta nel comma terzo dell'art. 1 della l. 199/2010, non si applica qualora il pubblico ministero debba emettere il decreto di sospensione dell'esecuzione della pena di cui al comma quinto dell'art. 656 c.p.p., salvo che ricorrano le cause ostative previste nel comma 9, lett. a), di quest'ultima norma.

La richiesta del pubblico ministero è corredata da un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione prevista per l'affidamento in prova dall'art. 94, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, attestante lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato).

Invece, per l'ipotesi in cui il condannato sia già detenuto, il comma 4 dell'art. 1 della legge in commento – dopo avere ribadito il principio che la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche

se costituente parte residua di maggior pena, deve essere eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza – stabilisce che “*la direzione dell’istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione*”.

La soluzione migliore sarebbe quella dell'allegazione della relazione di sintesi condotta con osservazione scientifica della personalità ai sensi dell'art. 13 O.P., o, in mancanza di questa, di una relazione comportamentale più dettagliata possibile, che contenga il maggior numero di elementi tali da poter supportare la decisione del MDS.

In particolare appare opportuno che tale relazione contenga i seguenti elementi: l'indicazione delle modalità dell'arresto del soggetto; se lo stesso proviene dagli arresti domiciliari e in tal caso se abbia fatto ingresso in Istituto per esecutività della sentenza di condanna, a causa dell'ostatività del titolo esecutivo, o per aggravamento della misura cautelare, in caso di violazione delle prescrizioni.

Anche la relazione proveniente dall'Istituto deve essere corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione prevista per l'affidamento in prova dall'art. 94, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Nel caso previsto dall'art. 656, comma 9, lett. b), c.p.p., relativo ai soggetti che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena di cui al comma 5 di quest'ultima norma; pertanto il comma 4 dell'art. 1 della legge in commento stabilisce che il pubblico ministero o le altre parti presentino al magistrato di sorveglianza la richiesta di applicazione della misura dell'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore a dodici mesi.

La decisione sull'esecuzione domiciliare della pena detentiva breve è attribuita alla competenza del magistrato di sorveglianza quindi dell'organo monocratico e non collegiale.

Quanto alle forme procedurali, il comma 5 dell'art. 1 della legge in commento rinvia al procedimento in materia di liberazione anticipata di cui all'articolo 69-*bis* o.p., prevedendo però la riduzione del termine per la decisione dopo la richiesta del parere al pubblico ministero (da quindici a cinque giorni).

Il provvedimento del magistrato di sorveglianza viene quindi adottato con ordinanza emessa in camera di consiglio, senza la presenza delle parti; tale ordinanza viene poi notificata al condannato e al difensore e comunicata al P.M., i quali entro dieci giorni possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, che decide ai sensi dell'art. 678 c.p.p..

Si tratta, pertanto, di una procedura a contraddittorio differito.

L'adozione del modello procedimentale a "contraddittorio differito", benché giustificata dall'esigenza di favorire la celerità della procedura e l'applicazione del beneficio, porta una rilevante eccezione al meccanismo decisionale in tema di misure alternative, imperniata sul vaglio preliminare del magistrato e sulla decisione definitiva riservata alla competenza del tribunale collegiale.

Sul punto va ricordata la sentenza della Corte Costituzionale 5.12.2003, n. 352 che ha ritenuto la "*piena compatibilità con il diritto di difesa dei modelli a contraddittorio eventuale e differito, modelli, cioè, che in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza, adottino lo schema della decisione de plano seguita da una fase a contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al decisum*".

Nel caso dell'esecuzione domiciliare la scelta è caduta su un rito che attribuisce tutto il potere decisionale al MDS che effettuerà in via esclusiva un giudizio prognostico particolarmente delicato; la difficoltà di tale decisione è dovuta anche alla circostanza che l'istruttoria sarà spesso inevitabilmente sommaria, poiché la legge prescrive che la decisione sia assunta in tempi brevissimi, difficilmente compatibili con qualsiasi approfondimento probatorio.

Il sesto comma dell'art. 1 della legge in commento prevede la trasmissione di copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. A quest'ultimo ufficio è attribuito il compito di segnalare ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e di trasmettere al magistrato una relazione trimestrale e conclusiva.

E' chiaro che tali "eventi rilevanti" riguarderanno fatti che concernono la violazione delle prescrizioni o fatti e circostanze che rendono necessaria la modifica delle stesse, anche se in tal senso risulta strana e difficilmente inquadrabile la previsione della relazione trimestrale e conclusiva (tipica dell'affidamento e non della detenzione domiciliare).

Il comma 7 disciplina l'ipotesi del condannato tossicodipendente o alcolodipendente che sia sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi; tale

disposizione, modellata in parte sulle previsioni di cui ai commi 1 e 4, terzo periodo, dell'art. 94 del d.P.R. 309/1990, stabilisce che la pena può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata ai sensi di quest'ultimo atto normativo, e che, comunque, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie ad accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi o prosegua il previsto programma terapeutico.

Dubbi sono sorti in ordine ai destinatari di tali disposizioni.

Rilevato, infatti che dal combinato disposto degli artt. 656 c.p.p. e 90 e ss. del T.U. 309/90 il P.M. può sospendere la pena sino a sei anni, e sino a quattro se il titolo esecutivo comprende un reato di cui all'art. 4 bis, nel caso in cui vi sia la possibilità delle misure particolari per tossicodipendenti; in tali ipotesi anche il MDS può valutare gli stessi benefici.

Detto questo difficile risulterà l'applicazione della norma speciale: i casi che residuano sono quelli di coloro che abbiano già fruito dell'affidamento terapeutico per due volte e che, pertanto, ai sensi dell'art. 94 c. 5, non possono più fruirne o la cui istanza sia stata già respinta, ed una analoga risulterebbe inammissibile ai sensi dell'art. 666 c.p.p..

Costoro dovranno produrre la documentazione attestante il programma concordato con l'azienda sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116, essendo richiamato l'art. 94 d.P.R. 309/90 comma 1, nonché la documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura con cui è stato accertato l'uso delle sostanze e l'idoneità del programma.

Certo è che l'esecuzione domiciliare prevede esclusivamente la possibilità di fruirne presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, escludendo l'ipotesi di programma ambulatoriale a domicilio.

Mentre nulla esclude che il MDS imponga, tra le prescrizioni dell'esecuzione domiciliare concessa ai sensi dell'art. 1 comma 1, l'obbligo di frequentare il Sert.

#### *6. Disciplina applicabile all'esecuzione domiciliare*

L'ottavo comma dell'art. 1 della legge in commento prevede, in relazione al nuovo istituto, l'applicazione, nei limiti della compatibilità, di una serie di disposizioni della l. 354/1975: precisamente, gli artt. 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis) e le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al d.P.R. 30

giugno 2000, n. 230, con la precisazione che, nella materia in esame, sono svolte dal magistrato di sorveglianza le funzioni attribuite al Tribunale di sorveglianza da alcune norme richiamate (artt. 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis).

La clausola di salvezza della “compatibilità” con le norme previste per le misure alternative evoca la disposizione dell’ottavo comma dell’art. 2 l. 207/2003, e pone in dubbio che la misura sia sussumibile nel *genus* delle misure alternative.

Il comma 6 dell’art. 47 ter prevede la revoca della misura quando il soggetto ponga in essere comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni, che rendano incompatibile la prosecuzione della misura.

Per quanto concerne la valutazione della violazione delle prescrizioni va ricordato che trattasi di una valutazione discrezionale del MDS che potrà prendere in considerazione tutte le prescrizioni indicate nell’ordinanza di concessione della misura, valutando complessivamente il comportamento del soggetto resosi immeritevole del beneficio. In questo senso si deve sottolineare la differenza rispetto al beneficio della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena (cd. indultino) in cui le prescrizioni imposte erano tassative e conseguentemente anche la revoca del beneficio per violazione delle stesse.

Sul punto va ricordata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui in base alla formulazione letterale della l. 207/2003, nell’art. 2, comma 5, sono configurabili in via tassativa solo due cause tipiche di revoca della sospensione dell’esecuzione della pena: la sopravvenuta condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto non colposo e l’ingiustificata violazione delle prescrizioni indicate nell’art. 4; mentre non è possibile disporre la revoca quando la prosecuzione appaia incompatibile per non meritevolezza del comportamento del soggetto, analogamente a quanto previsto per l’affidamento in prova al servizio sociale, giacchè tale specifica disciplina è solo parzialmente richiamata dall’art. 4, comma 2, attraverso l’inciso: “in quanto applicabile” (Cass. pen., sez I, 9.12.2008, nr. 2454, Cass. pen., Sez. I, 05/12/2006, n. 7348, conformi Cass. pen. Sez. I, 30/05/2007, n. 28202; Cass. pen. Sez. I, 25/05/2005, n. 23105; Cass. pen. Sez. I, 17/05/2005, n. 19053; Cass. pen. Sez. I, 27/04/2005, n. 23968).

Il comma 8 prevede che il condannato che si allontani dalla propria abitazione sia punibile per il delitto di cui all’art. 385 c.p..

Il successivo comma 9 prevede una valutazione, da parte del MDS in ordine alla sospensione del beneficio in caso di denuncia per il predetto delitto e successiva revoca in caso di condanna

(fermo restando che secondo Corte Cost. 173/1997 la sospensione non è automatica, ma deve essere valutata discrezionalmente la condotta posta in essere dal MDS).

Sul punto va ricordata anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 12.6.2009, che ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 lett. a) nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 c.p. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47 sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47 quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Il comma 9 bis prevede, inoltre, nel caso di revoca del beneficio, l'impossibilità di accedere ad altra misura nel corso della stessa esecuzione penale.

Inoltre dalla disposizione dell'art. 58 quater emerge che il condannato che sia reso responsabile di una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 c.p. o a cui sia stato revocato il beneficio non possa accedere ai benefici previsti dallo stesso articolo nel comma 1 per un periodo di tre anni.

Ciò ovviamente sempreché la norma sia ritenuta "compatibile", e tenuto conto anche del portato della sentenza della Corte Cost. 189/2010, già sopra indicato.

Dubbia invece è la possibilità di utilizzare l'art. 51 ter L.P., che non risulta espressamente richiamato dalla legge, ma viceversa previsto dall'art. 100 del regolamento che richiama in tema di detenzione domiciliare l'art. 98 dello stesso regolamento.

Il comma 5 di tale disposizione prevede la possibilità per il MDS di proporre la revoca al Tribunale o di sospendere la misura provvisoriamente fino alla decisione di quest'ultimo.

Resta aperta la possibilità, dunque, con il richiamo alle norme indicate di utilizzare il meccanismo di sospensione e revoca di cui all'art. 51 ter.

Tuttavia atteso che il legislatore ha voluto attribuire al MDS la competenza a decidere circa la concessione e la gestione della misura, appare più ragionevole ritenere che anche la revoca sia di esclusiva pertinenza dell'organo monocratico. Infatti il meccanismo dell'art. 51 ter coinvolgerebbe necessariamente il Tribunale di Sorveglianza, organo collegiale, con la conseguenza anomala che questo dovrebbe operare solo sulla revoca ma non sulla concessione del beneficio.

Appare più conforme allo spirito della legge pensare anche in tale ipotesi al solo organo monocratico, che potrebbe attivare in tale ipotesi la procedura di cui all'art. 69 L.P., ferma restando, così,

in ogni caso la competenza dell'organo collegiale per gli eventuali reclami.

Altro problema è quello che concerne la sospensione ex art. 656 comma 10 da parte del P.M., con conseguente possibilità da parte di questi di sospendere l'esecuzione e trasmettere gli atti, quando l'esecuzione sia fino all'anno di pena residua, al MDS per la decisione, con contestuale prosecuzione del regime degli arresti domiciliari.

Non vi è in tal senso un'espressa previsione nella l.199/2010; inoltre, tale meccanismo operativo *cui prodest?*

La disposizione appare applicabile esclusivamente a coloro ai quali è stata applicata la disciplina di cui all'art. 99 comma 4 c.p., e che abbiano una pena residua da scontare di un anno.

Solo costoro beneficeranno della possibilità di permanere agli arresti domiciliari sino alla decisione del MDS, cosa che non sarebbe possibile per l'esclusione dell'art. 656 comma 9, lett. c).

Invece coloro cui non è contestata la recidiva, sempre con pena inferiore all'anno, non avrebbero alcun vantaggio dalla decisione del MDS, che è vincolato alla concessione del solo beneficio della l. 199/2010, mentre il Tribunale potrebbe valutare tutte le misure alternative.

Un altro problema è quello che potrà concernere il coordinamento tra le decisioni monocratiche di cui alla l. 199/2010 e le decisioni collegiali circa la detenzione domiciliare biennale.

E' chiaro che una precedente e recente ordinanza del tribunale di sorveglianza reiettiva della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 bis L.P., non potrà non influenzare la decisione del MDS, anche perchè trattasi di decisione collegiale, suffragata da un'istruttoria più ampia e più adeguata, ed ancorata a presupposti, come detto, meno restrittivi di quelli previsti dalla legge in commento.

Ulteriore problema si può verificare nel caso di sopravvenienza, durante l'esecuzione della detenzione annuale, di ulteriore titolo esecutivo, che non determina il superamento del limite di legge; in tal caso si potrà usare lo strumento di cui all'art. 51 bis espressamente richiamato con estensione della misura anche al nuovo titolo.

Nel caso in cui i due titoli in esecuzione superino l'anno di pena, ma anche se siano contenuti nei due, si potrà utilizzare sempre lo strumento del 51 bis, ma in senso negativo.

In tale caso si potrebbe utilizzare lo strumento di cui all'art. 47 ter comma 1 bis, per entrambi i titoli, da parte del MDS,

procedibile anche d'ufficio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni definitive sulle misure alternative.

Tuttavia ciò non impedirebbe spiacevoli rientri in carcere atteso che l'art. 47 comma 4 prevede espressamente tale possibilità per il MDS *“dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena”*.

#### *7. Modifiche all'art. 385 c.p. e circostanza aggravante*

Per quanto concerne l'aumento della pena per il reato di evasione, che per effetto delle nuove disposizioni viene ora punito con la reclusione da uno a tre anni, esso lascia abbastanza perplessi; perplessità che nasce dalla considerazione che la detenzione domiciliare si configura come istituto ad efficacia provvisoria e temporalmente circoscritta, mentre l'aumento delle pene per il delitto di evasione opererà in via stabile.

Più convincente appare la nuova circostanza aggravante dell'art. 61 c.p., la n. 11, che prevede un aumento di pena nei confronti di chi abbia commesso un delitto non colposo *“durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere”*.

In tal senso è di maggiore disvalore il comportamento di colui il quale pone in essere un reato durante il periodo in cui era sottoposto ad una misura alternativa, e quindi aveva in corso una sperimentazione con finalità rieducativa, con ciò dimostrandosi incurante dei benefici concessigli e quindi portatore di una pericolosità sociale maggiorata e tale da dover essere punito più gravemente.

APPENDICE  
l. 199/2010

Art. 1 *Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi.*

1. *Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».*

2. *La detenzione presso il domicilio non è applicabile: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.*

3. *Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.*

4. *Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni.*

5. *Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.*

6. *Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.*

7. *Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del*

livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.

Art. 2 Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione.

1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; b) al secondo comma: 1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»; 2) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 3 Circostanza aggravante.

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «11-quater. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».

Art. 4 Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria.

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di cui al comma 213» sono inserite le seguenti: «nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212».

2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «, 212» è soppressa.

3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria.

1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo.

Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo, sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione»;

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un

*periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica;».*

*Art. 5 Relazione alle Camere*

*1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.*

*La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.*